

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 41

Titolo: Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.

Pubblicazione: ([B.U. 31 ottobre 2018, n. 94](#))

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA](#)

Materia: [Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti](#)

Sommario

[Art. 1 \(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003\)](#)

[Art. 2 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Art. 3 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)

1. Al [comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9](#) (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della [legge regionale 12 aprile 1995, n. 46](#) concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'), così come introdotto dal [comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35](#) (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della [legge regionale 12 aprile 1995, n. 46](#) concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"), le parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" sono sostituite dalle parole: "Restano ferme le".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.